



COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PIAZZA MATTEI, 9 – 61041 ACQUALAGNA (PU) –

TEL. +39 0721 79671- FAX +39 0721 799044 – www.comune.acqualagna.ps.it

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 5 DEL 02-03-2021**

Registro Generale n. 8

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 5 DEL 02-03-2021

Oggetto: PROROGA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DI VIA FLAMINIA - GOLA DEL FURLO DAL 02/03/2021
--

L'anno duemilaventuno addì due del mese di marzo, il Sindaco

PREMESSO che il personale dei VV.F. del Comando Provinciale di Pesaro-Urbino in data 24/02/2021 ha effettuato un sopralluogo all'imbocco della vecchia Galleria del Furlo, lato Comune di Acqualagna, rilevando rumori provenienti dalla parete rocciosa sovrastante;

ATTESO che, al solo scopo precauzionale, da tale data, il personale dei VV.F., della Polizia Locale Associata "Alta Valle del Metauro" e dell'Ufficio Tecnico del Comune di Fermignano, hanno rilevato la necessità di monitorare l'evolversi della situazione;

DATO ATTO che con precedente ordinanza sindacale n. 4 del 23/02/2021 è stato disposto il divieto alla circolazione, ad ogni tipo di veicolo anche a trazione animale, ai velocipedi ed ai pedoni all'interno della Gola del Furlo, nel tratto di competenza del Comune di Acqualagna, fino al confine con il Comune di Fermignano, a far data dalle ore 07:00 del 24/02/2021 fino alle ore 18:00 del 02/03/2021;

ATTESO che il Comune di Fermignano ha richiesto un sopralluogo da parte dei tecnici della Regione Marche, al fine di valutare la situazione della parete rocciosa in argomento;

CHE ad oggi non si rilevano ancora i presupposti tecnici per consentire la riapertura del tratto stradale in condizioni di sicurezza;

DATO ATTO che, visto il flusso continuo di persone all'interno della Gola del Furlo, si rende necessario porre in essere un provvedimento che ne regoli l'accesso;

Visto il Codice della Strada, emanato con D.Lgs n. 285, del 30 aprile 1992;

Visto il regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso, emanato con D.P.R. n. 495, del 16 dicembre 1992;

Visto il D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, disposizioni correttive e integrative del Codice della Strada;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 54, comma 2, D.lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

Preso atto che esiste un percorso alternativo (nuova S.S. Flaminia);

ORDINA

Per quanto di competenza territoriale, **dalle ore 18:00 di oggi MARTEDÌ 02/03/2021 e fino a successiva revoca** IL DIVIETO ALLA CIRCOLAZIONE ad ogni tipo di veicolo, anche a trazione animale, ai velocipedi ed ai pedoni nel tratto di Via Flaminia di competenza del Comune di Acqualagna, compreso tra la Località Borgaccio (accesso Parco Golena) ed il confine con il Comune di Fermignano.

L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad installare nel proprio tratto stradale idonea segnaletica per la regolamentazione della circolazione stradale nel rispetto della presente ordinanza.

I competenti Uffici Comunali sono incaricati di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché sul sito internet del Comune.

DISPONE

Di trasmettere la presente ordinanza ai seguenti destinatari:

- Provincia di Pesaro e Urbino,
- Comune di Fermignano,
- Polizia Locale Acqualagna,
- Carabinieri – Stazione di Acqualagna,
- Carabinieri Forestali Cagli,
- Polizia Stradale Stazione di Cagli;
- Ditta Adriabus,
- CRI Pesaro,

- 118 emergenza sanitaria,
- SOUP c/o Regione Marche.

Ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, agli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale e la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 (trenta) giorni, entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona ed entro 120 (centoventi) giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla pubblicazione.

A norma dell'art.8, Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Andrea Iodio – Responsabile del 2° Settore – Area Tecnica.

Per le trasgressioni si applicano le sanzioni previste dagli artt.6 e 7 del Codice della Strada.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Prof. Luca Lisi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-03-2021 al 17-03-2021

Lì 02-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RANOCCHI SABRINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-03-2021 al 17-03-2021

Lì 02-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RANOCCHI SABRINA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL SINDACO
Prof. Luca Lisi